

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0030/2004

29.10.2004

RELAZIONE

sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2003
(2004/2091(INI))

Commissione per le petizioni

Relatore: Proinsias De Rossa

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
MOTIVAZIONE	10
PROCEDURA.....	16

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2003 (2004/2091(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale di attività del Mediatore europeo per l'anno 2003,
 - visto l'articolo 195 del trattato CE,
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993¹ sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà e l'accordo interistituzionale sulle procedure di attuazione del principio di sussidiarietà, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di mediatore e sulle modalità di funzionamento del Comitato di conciliazione previsto all'articolo 189 B, in particolare la parte riguardante lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,
 - vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994², sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 8, della stessa,
 - visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 112, paragrafo 1, e 195, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0030/2004),
- A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali è parte integrante del trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa adottato a Bruxelles il 18 giugno 2004 dal Consiglio europeo,
- B. considerando che, a norma dell'articolo 41 (Diritto ad una buona amministrazione), capo V (Cittadinanza) della Carta, ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione,
- C. considerando che, a norma dell'articolo 42 della Carta, qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
- D. considerando che, a norma dell'articolo 43 (Mediatore) della Carta, qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di

¹ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 132.

² GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15

giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali,

- E. considerando che la relazione annuale del Mediatore è stata ufficialmente presentata al Presidente del Parlamento europeo il 19 aprile 2004, e che il Mediatore, signor Nikiforos Diamandouros, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 26 aprile 2004,
- F. considerando che nel 2003 si è nuovamente registrato un notevole incremento del numero di denunce rivolte al Mediatore e che si prevede un ulteriore aumento a seguito del recente allargamento,
- G. considerando che il numero di denunce al Mediatore in cui i cittadini avevano avuto un motivo giustificato di chiedere riparazione per la mancanza di apertura e trasparenza nel funzionamento delle istituzioni suscita preoccupazione per quanto riguarda la responsabilità democratica dell'Unione,
- H. considerando che la relazione annuale cita singoli casi in cui, pur non essendo stata ravvisata cattiva amministrazione, le autorità europee, una volta messe al corrente della denuncia, hanno accettato di seguire le raccomandazioni del Mediatore, ovvero in cui è stata trovata una soluzione amichevole, ma mette tuttavia in evidenza molteplici denunce che il Mediatore ha dovuto archiviare formulando un'osservazione critica,
- I. considerando che il Mediatore ha anche anticipato i tempi effettuando indagini di propria iniziativa,
- J. considerando che il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato all'unanimità il Codice di buona condotta amministrativa dell'Unione europea, raccomandato nella relazione speciale del Mediatore dell'aprile 2000, e che la Commissione non l'ha approvato,
- K. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa contiene la base giuridica per una futura legislazione in materia di buona amministrazione,
- L. considerando che, in un contributo presentato il 23 gennaio 2003 alla Convenzione, il Mediatore ha dichiarato che la sostituzione del trattato con una Costituzione, segnatamente una Costituzione che riconosce i diritti fondamentali, richiede una profonda riflessione sul ruolo di custode dei trattati,
- M. considerando che, già nella sua decisione in merito alla denuncia 995/98/OV, il Mediatore ha sottolineato che, sebbene la Commissione goda di poteri di discrezionalità per quanto riguarda l'apertura delle procedure di infrazione, tali poteri sono tuttavia soggetti a limiti giuridici, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, che esige, ad esempio, che le autorità amministrative agiscano con coerenza e buona fede, evitino le discriminazioni, ottemperino ai principi di proporzionalità, uguaglianza e legittime aspettative e rispettino i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali,
- N. considerando che già nel dicembre 1999 il Parlamento europeo ha ricevuto dal Mediatore europeo una richiesta volta a modificare le disposizioni dello statuto del Mediatore concernenti il diritto di accesso ai documenti e l'audizione di testimoni da parte del Mediatore stesso e che, sebbene il Parlamento europeo abbia raccomandato di procedere

in tal senso, le modifiche in questione non sono ancora state apportate a causa di riserve da parte della Commissione e del Consiglio,

- O. considerando che il Mediatore, manifestando il suo rammarico per le opinioni negative sulla proposta, ha suggerito, in una lettera datata 17 dicembre 2002 al Presidente del Parlamento europeo, che i servizi del Mediatore e del Parlamento europeo esaminino congiuntamente la questione relativa alla revisione dello statuto del Mediatore,
 - P. considerando che la relazione annuale mostra l'impegno profuso dal Mediatore per continuare a sviluppare la rete di difensori civici nazionali e regionali, con un'attenzione particolare ai paesi candidati,
 - Q. considerando che nella relazione annuale si rileva che sia il precedente Mediatore, signor Söderman, che l'attuale Mediatore, signor Diamandouros, hanno insistito affinché la Costituzione riconosca esplicitamente il ruolo dei difensori civici e di altre istanze extragiudiziali,
1. approva la relazione annuale per il 2003 presentata dal Mediatore, la quale fornisce una panoramica delle attività condotte durante l'anno e una descrizione dei diversi casi trattati;
 2. si congratula con il primo Mediatore, Jacob Söderman, che il 31 marzo 2003 ha completato il suo mandato, che è stato impegnativo e ricco di successi, nel corso del quale, per sette anni e mezzo, è riuscito a consolidare appieno i fondamenti dell'Istituzione e aiutato oltre 11.000 cittadini a trovare una soluzione al loro problema;
 3. tributa un encomio all'impegno del signor Diamandouros che, da quando ha assunto l'incarico nell'aprile 2003, ha perseguito con successo gli obiettivi di accrescere l'efficacia del ruolo del Mediatore e di promuovere una sana amministrazione pubblica e il rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo;
 4. ritiene che il ruolo svolto dal Mediatore ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un'Unione in cui le decisioni sono veramente prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini", come statuisce l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
 5. riconosce gli sforzi profusi dal Mediatore per far conoscere all'opinione pubblica la sua istituzione e informare i cittadini dei loro diritti, attraverso la distribuzione di materiale, visite agli Stati membri e conferenze;
 6. rileva che la Commissione ha risposto positivamente alla proposta del Mediatore di dare sistematicamente informazioni ai richiedenti e ai beneficiari di sussidi circa la possibilità di denunciare casi di cattiva amministrazione;
 7. rileva che il numero delle denunce è aumentato notevolmente e che ciò sottolinea il successo conseguito dal Mediatore nel far prendere sempre più coscienza dei loro diritti ai cittadini che sono in contatto con le istituzioni dell'UE;
 8. nota tuttavia che esiste ancora tanta confusione tra la popolazione quanto ai termini esatti

della competenza del Mediatore, visto che circa il 75% delle denunce non rientra nella sua sfera di competenza; rileva comunque con soddisfazione che, in tali casi, il Mediatore cerca di aiutare gli autori delle denunce, indirizzandoli verso altri meccanismi, in particolare la commissione per le petizioni e i difensori civici nazionali e locali, pur insistendo sulla corretta informazione dei cittadini attraverso le suddette istanze;

9. osserva con soddisfazione che in molti casi le autorità europee, messe al corrente del problema sollevato, si sono adoperate per trovare una soluzione, mentre in altri casi si è potuto addivenire ad una composizione amichevole; continua a chiedere con forza alle competenti autorità dell'UE di seguire i progetti di raccomandazione del Mediatore per porre rimedio ai casi di cattiva amministrazione che emergono nel quadro di un'indagine e di dare seguito alle osservazioni critiche del Mediatore, onde evitare che in futuro possano ripetersi analoghi casi di cattiva amministrazione;
10. nota con soddisfazione che, in quattro casi, il Mediatore ha svolto con successo la sua opera di mediazione e conseguito soluzioni amichevoli, offrendo un esito positivo soddisfacente per ambedue le parti, e che a fine anno era in corso l'esame di altre sette proposte di soluzione amichevole;
11. osserva che anche nel 2003 il Mediatore ha mosso un'osservazione critica alle istituzioni, in particolare al Consiglio, in merito a denunce riguardanti difficoltà incontrate nell'accesso ai documenti; ricorda che la commissione per le petizioni ha affrontato questo problema in una relazione su una denuncia presentata dalla ONG "Statewatch" e che il Consiglio, in tale contesto, aveva assicurato che in futuro avrebbe rispettato le regole sull'accesso ai documenti;
12. chiede alle istituzioni e agli organi dell'UE di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione¹, riconoscendo in tal modo che l'accesso ai documenti custoditi dalle istituzioni e dagli organi europei è un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, e perseguendo sinceramente l'obiettivo di una presa delle decisioni che sia "il più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini"; sottolinea che le istituzioni e gli organi dell'UE debbono esaminare ogni richiesta con la massima attenzione e in modo puntuale prima di applicare eventualmente le disposizioni sulle deroghe al principio di libero accesso;
13. accoglie con soddisfazione la decisione del Mediatore relativa all'accesso del pubblico agli ordini del giorno e ai processi verbali del Praesidium dopo la fine dei lavori della Convenzione europea e constata che, malgrado l'inapplicabilità del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti, il Mediatore vigila efficacemente a che siano rispettati i principi di buona amministrazione
14. ricorda la sua risoluzione del 14 marzo 2003 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001² in cui esprimeva il proprio rammarico per il fatto che la Commissione continui a sottrarre al controllo parlamentare l'intera procedura di infrazione, inclusa la

¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

² GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 483.

corrispondenza tra la Commissione e gli Stati membri, pregiudicando in tal modo l'efficacia del diritto comunitario;

15. sostiene l'invito rivolto alla Commissione affinché essa presenti proposte intese a modificare il regolamento (CE) n. 1049/2001, segnatamente in relazione all'accesso ai documenti legislativi;
16. osserva che, anche nel 2003, sono state presentate molteplici denunce riguardanti la mancanza di apertura e trasparenza nei concorsi di assunzione organizzati dalle istituzioni, settore cui il Mediatore, in tutti questi anni, ha dato massima priorità, visto che sono moltissimi i cittadini che entrano in contatto con le istituzioni in occasione di concorsi di assunzione; ricorda che alcune di queste denunce hanno dato luogo a un'osservazione critica da parte del Mediatore;
17. osserva con soddisfazione che, dopo due denunce al Mediatore, il Consiglio ha deciso di seguire la raccomandazione di quest'ultimo e di consentire ai candidati dei concorsi di assunzione di accedere alle loro prove di esame corrette, allineandosi in tal modo alla prassi in vigore al Parlamento e alla Commissione;
18. sollecita l'EPSO (Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee), che è l'organo interistituzionale che in futuro organizzerà la maggior parte dei concorsi di assunzione delle istituzioni dell'UE, a rispettare le regole e le prassi riguardanti l'apertura e la trasparenza delle procedure di assunzione messe a punto nel corso degli anni grazie soprattutto alle denunce rivolte al Mediatore e alle raccomandazioni dello stesso;
19. rileva che molte denunce che hanno dato luogo a osservazioni critiche del Mediatore riguardano ritardi nelle risposte, mancanza di risposta o risposte carenti o sgarbate; ricorda pertanto alle istituzioni e agli organi comunitari che è nel loro interesse comunicare in modo adeguato e corretto con i cittadini;
20. nota con soddisfazione che nel 2003 sono state avviate cinque indagini di iniziativa, inclusa una riguardante l'integrazione dei disabili volta a garantire che le persone con disabilità non siano discriminate nei loro rapporti con le istituzioni, conformemente all'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
21. ricorda che il 6 settembre 2001 il Parlamento ha approvato una risoluzione su un codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organi dell'UE e che da allora ha più volte ribadito che tutte le istituzioni e gli organi comunitari debbono applicare tale codice; deplora il fatto che la Commissione non abbia finora adottato e applicato pienamente il codice;
22. ricorda che il 25 settembre 2003, in occasione della discussione in Aula sulla relazione annuale del Mediatore per il 2002, la signora De Palacio, Vicepresidente della Commissione, ha accennato al fatto che il progetto di Costituzione per l'Europa conteneva la base giuridica per una futura normativa sulla buona amministrazione che dovrebbe essere vincolante per tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione; concorda con il Mediatore nel ritenere che la Commissione dovrebbe avviare i lavori per l'adozione di una siffatta normativa;

23. invita il Mediatore, in attesa dell'attuazione della normativa sulla buona amministrazione, a collaborare con la commissione per le petizioni ai fini dell'ulteriore sviluppo dei criteri di buona condotta amministrativa concernenti la procedura di infrazione definiti nella decisione del mediatore sulla denuncia 995/98, garantendo la loro applicazione da parte della Commissione;
24. ritiene che il Mediatore debba avere accesso illimitato ai documenti nel quadro delle sue indagini; rileva che sono ormai trascorsi quasi sei anni da quando il Mediatore ha proposto modifiche all'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore - che sancisce il diritto di quest'ultimo di accedere ai documenti e di ascoltare testimoni - e che il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in proposito¹; deplora il fatto che in seno al Consiglio non sia stato possibile trovare la maggioranza qualificata per approvare tale risoluzione²;
25. ritiene necessario rivedere lo statuto del Mediatore, quale approvato il 29 marzo 1994, alla luce degli sviluppi dell'ultimo decennio, in particolare i poteri investigativi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e l'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti, come proposto da Jacob Söderman in una lettera al Presidente Pat Cox del 17 dicembre 2002;
26. riconosce l'esistenza di buoni rapporti di lavoro tra l'ufficio del Mediatore e la commissione per le petizioni, incluso il fatto che, quando ce n'è stata la necessità, i due organi hanno provveduto a trasmettersi i dossier, per cui sei denunce sono state direttamente deferite alla commissione parlamentare mentre in altri 142 casi è stato raccomandato ai denunciati di presentare una petizione;
27. apprezza il fatto che il Mediatore abbia istituito una rete di difensori civici e di altri organismi nazionali e locali cui deferire le denunce per le quali il Mediatore non è competente; ritiene che sarebbe opportuno che la commissione per le petizioni avesse accesso a questa rete e stabilisse un'analogo rete di commissioni per le petizioni in cooperazione con l'ufficio del Mediatore;
28. esorta il Mediatore a perseverare nei suoi sforzi volti ad istituire, in collaborazione con i difensori civici nazionali e regionali, un sistema completo ed efficiente di ricorsi extragiudiziali a beneficio di quei cittadini europei che ritengono che i loro diritti ai sensi del diritto europeo siano stati violati;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione alla Commissione, al Consiglio, al Mediatore europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché ai difensori civici od organismi corrispondenti degli Stati membri.

¹ GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 336.

² Nota del Consiglio 14782/02 OMBUDS 29 del 26 novembre 2002.

MOTIVAZIONE

Il Mediatore europeo

La carica del Mediatore europeo è stata istituita dal trattato di Maastricht e il diritto dei cittadini di indirizzare denunce al Mediatore fa parte della cittadinanza dell'Unione europea. Per quanto riguarda il concetto di "cattiva amministrazione" il Mediatore, il quale indaga su casi di cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi dell'UE, ha fornito la seguente definizione peraltro approvata anche dal Parlamento europeo: "C'è cattiva amministrazione quando un organo pubblico non agisce secondo una regola o un principio che lo vincola". In tale contesto, il Mediatore deve rispettare le regole e i principi stabiliti nel codice di buona condotta amministrativa e all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali attinenti al diritto alla buona amministrazione.

Quando il Mediatore constata cattiva amministrazione, il caso può essere talvolta risolto dall'istituzione interessata. Quando ciò non accade, il Mediatore può cercare una soluzione amichevole. Se ciò non è possibile, egli può concludere il caso con un'osservazione critica o un progetto di raccomandazione. Qualora l'istituzione interessata non accetti la raccomandazione, il Mediatore può redigere una relazione speciale e presentarla al Parlamento europeo. Inoltre, il Mediatore ha la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa in relazione ai problemi di natura sistemica che giungono alla sua attenzione.

Relazione annuale del Mediatore per il 2003

La relazione annuale per il 2003 delinea in modo ammirevole le attività del Mediatore europeo nel corso dell'anno. Essa copre il lavoro svolto dal Mediatore fondatore, Jacob Söderman, fino al 31 marzo 2003, e quello di Diamandouros, che ha assunto la carica nell'aprile 2003.

Il relatore si compiace di raccomandare al Parlamento di approvare la relazione. Le attività oggetto della relazione rappresentano un aspetto chiave del processo democratico e servono ad inglobare i principi di trasparenza e responsabilità che devono continuare ad essere gli obiettivi primari delle istituzioni europee. Come risulta con chiarezza dalla relazione annuale del 2003, il Mediatore fa tutto il possibile per dare potere ai cittadini, informandoli dei diritti di cui godono in quest'ambito, garantendo loro un accesso agevole a compensazioni possibilmente adeguate, e facendo in modo che le istituzioni adottino le migliori prassi di lavoro per eliminare, se possibile, le cause delle lagnanze.

Stando alla relazione annuale, nel 2003 sono state ricevute 2.436 denunce, il che significa un aumento del 10% rispetto al 2002. Nella riunione della commissione per le petizioni, del 26 aprile 2004, il Mediatore, presentando la relazione annuale, ha annunciato che per l'anno in corso bisognava prevedere un aumento del 40%. Questo incremento mostra che si conosce meglio la figura del Mediatore. Sia l'ex Mediatore che l'attuale hanno dato essi stessi un valido contributo per diffondere la conoscenza della loro carica. In proposito, si può ricordare che nel 2003, il Mediatore e il suo staff hanno preso parte a 80 conferenze, seminari, ecc. e che il Mediatore ha visitato quasi tutti gli Stati membri, vecchi e nuovi. Allo stesso tempo, c'è

però scarsa consapevolezza delle materie che rientrano tra le competenze del Mediatore, visto che la stragrande maggioranza delle denunce non ha alcuna attinenza. In questi casi, gli autori delle denunce sono invitati a contattare altri organismi, in particolare, la commissione per le petizioni e i difensori civici nazionali o locali. In 253 casi sono state avviate indagini e in 180 casi sono state prese delle decisioni. In 87 casi, il Mediatore ha concluso che non esistevano prove di cattiva amministrazione, mentre in altri 48 casi la soluzione è venuta dall'istituzione interessata.

La relazione annuale descrive alcuni casi affrontati nel 2003. In appresso segue un breve resoconto di talune casistiche.

– *Accesso ai documenti*

L'ex Mediatore, Jacob Söderman, si è notevolmente impegnato nel corso degli ultimi anni per far sì che le istituzioni mettessero i loro documenti a disposizione della gente. Andrebbe ricordato che il Parlamento, in una precedente occasione, è stato il destinatario di una relazione speciale sul problema relativo all'accesso ai documenti, nel quadro della raccomandazione al Consiglio relativamente alla denuncia 917/2000 presentata dalla ONG britannica "Statewatch". La commissione per le petizioni ha elaborato una relazione di cui è stata relatrice Astrid Thors¹.

La denuncia 648/2002 ha riguardato il rifiuto del Consiglio di consentire il pieno accesso ai documenti dei negoziati relativi a una proposta di regolamento attuativo delle norme sulla concorrenza previste agli articoli 81 e 82 del trattato CE. Il Consiglio aveva negato l'accesso a talune parti dei documenti, invocando l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento 1049/2001 che consente di rifiutare l'accesso nel caso in cui la divulgazione del documento metta in grave rischio il processo decisionale dell'istituzione. Queste parti dei documenti riguardavano le proposte e le posizioni di talune delegazioni nazionali. Il denunciante e il Mediatore hanno ritenuto che fosse sufficiente sopprimere il nome della delegazione e fornire successivamente il testo, in quanto tale, al denunciante. Il Consiglio aveva soppresso interi passaggi dal testo. Il caso si è concluso con un'osservazione critica a seguito della quale il Consiglio ha deciso di consentire al denunciante di accedere ai documenti nella loro integralità.

La denuncia 1015/2002 ha riguardato, fra le altre cose, il rifiuto del Consiglio di accordare l'accesso a pareri del servizio giuridico del Consiglio. Il Consiglio ha inizialmente negato l'accesso a questi documenti invocando l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento 1049/2001 che consente alle istituzioni, quando sussistano talune circostanze, di rifiutare l'accesso fra l'altro ai pareri giuridici. Il Consiglio aveva espresso un rifiuto d'ordine generale. Il Mediatore ha chiesto che fosse dato accesso a questi documenti e sottolineato che si sarebbe dovuto distinguere tra pareri giuridici connessi con procedure giuridiche, i quali di norma non sono pubblicati, e pareri su progetti di atti legislativi che dovrebbero essere universalmente accessibili.

Questi due esempi mostrano che le istituzioni sono tuttora riluttanti a consentire l'accesso ai documenti e ignorano il fatto che il libero accesso ai documenti costituisce la regola e che non esistono automatismi derogatori, dovendosi invece decidere caso per caso.

¹ Doc. A5-0363/2002.

In tale contesto andrebbe ricordato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 marzo 2002¹ sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, ha dichiarato senza mezzi termini di essere in disaccordo con la Commissione, la quale continua a negare l'accesso a documenti relativi a procedure d'infrazione, di cui all'articolo 226 del trattato. La commissione per le petizioni ha cercato ripetutamente ma invano di ottenere informazioni sui casi in ordine ai quali la Commissione ha, spesso come risultato di petizioni presentate al Parlamento europeo, avviato una procedura di infrazione contro uno Stato membro.

– *Maggiore trasparenza nei concorsi di assunzione*

Nel corso degli anni il Mediatore ha ricevuto molteplici denunce da cittadini che lamentavano la mancanza di trasparenza nei concorsi di assunzione. Dato che uno degli obiettivi principali del Mediatore è migliorare le relazioni tra le istituzioni e i cittadini in generale e visto che un gran numero di cittadini entra per la prima volta in contatto con un'istituzione in occasione di un concorso di assunzione, è importante suscitare una buona impressione. Nel 1999, il Mediatore ha presentato al Parlamento una relazione speciale sulle procedure di assunzione della Commissione, sulla quale la commissione per le petizioni ha elaborato la relazione Herbert Bösch². La raccomandazione del Mediatore che i candidati dovessero avere accesso alle prove corrette è stata accolta nel 1999 dalla Commissione e nel 2000 dal Parlamento europeo. Nel 2003, il Mediatore si è occupato di due denunce (n. 2097/2002 e 2059/2002) riguardanti il rifiuto del Consiglio di consentire l'accesso a prove d'esame scritte. Dopo una raccomandazione del Mediatore, il Consiglio ha infine accettato di modificare le regole. Si può quindi dire che oggi, nei concorsi di assunzione, tutti i candidati hanno accesso alle prove corrette.

La denuncia 341/2001 ha riguardato il rifiuto del Parlamento europeo di fornire al denunciante i nomi dei candidati selezionati in un concorso e i punti ottenuti. Il Mediatore ha rivolto una raccomandazione al Parlamento, invitandolo a elaborare in futuro un tale elenco e a informare tutti i candidati che tale elenco verrà pubblicato. Inizialmente, il Parlamento si è rifiutato di seguire la raccomandazione. Il Mediatore ha quindi deciso di redigere una relazione speciale a seguito della quale il Parlamento europeo ha infine deciso di seguire la raccomandazione del Mediatore.

Il fatto che nei concorsi di assunzione delle istituzioni non si applicano più i limiti di età è dovuto anche all'impegno profuso dal Mediatore.

La maggior parte dei futuri concorsi nell'UE saranno organizzati dall'EPSO, che è l'Ufficio europeo per la selezione del personale. Sarebbe opportuno raccomandare all'EPSO di rispettare le regole sulla trasparenza che sono state introdotte anche grazie agli sforzi del Mediatore.

¹ GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 483.

² Doc. A5-0280/2000.

- *Casi riguardanti ritardi nella corrispondenza, corrispondenza inevasa, linguaggio sgarbato, etc.*

Diverse denunce avrebbero potuto essere evitate se i denunciati avessero ricevuto una tempestiva, soddisfacente risposta. I casi emergono spesso quando l'istituzione, pur avendo agito correttamente, ha tuttavia mancato di spiegare al denunciante i motivi per cui ha agito in quel modo. Tali casi possono dar luogo ad un'osservazione critica del Mediatore. Un partecipante a un concorso di assunzione, che non aveva capito la differenza tra "aver ottenuto il numero di punti necessari" e "inserito nell'elenco di riserva", è stato accusato di voler "imbrogliare". I funzionari dell'UE possono avere la tendenza a dimenticare che per una persona esterna può essere difficile capire il modo in cui operano le istituzioni e il particolare tipo di linguaggio usato nell'UE. Un altro caso riguarda un impiegato nella missione di polizia UE a Sarajevo, il quale è stato licenziato per comportamento scorretto. Il licenziamento era, a quanto sembra, giustificato ma la persona in questione non ha avuto la possibilità di esprimere il suo parere. Il linguaggio scortese può dar luogo anche ad un'osservazione critica. Le istituzioni devono capire che comunicare in modo adeguato e soddisfacente con i denunciati è nel loro interesse.

Altre questioni

- *Codice europeo di buona condotta amministrativa*

Nel 1999, il Mediatore ha presentato una proposta di codice di buona condotta amministrativa per le istituzioni e gli organi dell'UE. Su tale proposta la commissione per le petizioni ha elaborato la relazione Roy Perry¹. Il 6 settembre 2001, il Parlamento ha approvato la risoluzione² e, in tal modo, anche il codice insieme alle modifiche proposte. La maggior parte delle istituzioni e degli organi dell'UE hanno adottato il codice come linea direttrice nelle loro relazioni con i cittadini. Poiché è della massima importanza che tutte le istituzioni seguano lo stesso codice, il Mediatore e la commissione per le petizioni hanno ripetutamente invitato la Commissione ad adottare il codice comune. Durante la discussione sulla relazione annuale del Mediatore, per il 2001, svoltasi il 26 settembre 2002, il Commissario Liikanen ha dichiarato che la Commissione disponeva di un suo codice, analogo in molteplici punti a quello del Mediatore, e che non era in grado di proporre un regolamento contenente un codice di buona condotta amministrativa, così come era stata invitata a fare. Durante la discussione sulla relazione annuale del Mediatore per il 2002, svoltasi il 25 settembre 2003, il Vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio, ha dichiarato che il progetto di trattato costituzionale conteneva una base giuridica per una futura legislazione sulla buona condotta amministrativa. Nella relazione annuale, il Mediatore asserisce di avere in seguito scritto al Presidente della Commissione, chiedendo che tale legislazione fosse preparata fin da subito, in modo da poter essere applicata tempestivamente al momento dell'adozione della Costituzione. Il relatore non può che appoggiare la richiesta, se non altro in considerazione del fatto che la Costituzione è stata nel frattempo adottata dal Consiglio europeo.

¹ Doc. A5-0245/2001.

² GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 239.

– *Verifica di documenti e audizione di testimoni da parte del Mediatore*

L'articolo 3, paragrafo 2 dello statuto del Mediatore tratta, in parte, dell'accesso del Mediatore ai documenti e, in parte, delle sue audizioni di testimoni. Con lettera del 13 dicembre 1999, il Mediatore ha contattato il Presidente del Parlamento europeo proponendo una modifica alle relative disposizioni. Riteneva, infatti, che l'articolo 3, paragrafo 2 imponesse al Mediatore restrizioni ai suoi poteri investigativi. Stando all'attuale formulazione, l'accesso ai documenti può essere rifiutato se sussistono motivi di segretezza fondati, mentre l'accesso ai documenti di uno Stato membro rubricati come segreti può essere concesso solo se quello Stato membro ha dato precedentemente il suo assenso. Inoltre, i dipendenti delle istituzioni, chiamati a testimoniare, devono parlare attenendosi alle istruzioni delle loro amministrazioni e continuano ad essere vincolati all'obbligo del segreto professionale.

La commissione per gli affari istituzionali ha elaborato in proposito la relazione Teresa Almeida Garrett¹. Nella risoluzione si stabiliva di eliminare le suddette restrizioni. A norma dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE, il Parlamento europeo fissa lo statuto del Mediatore, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. La Commissione ha avanzato riserve circa la proposta e il Consiglio non è stato in grado di approvarla.

Una delegazione della commissione per le petizioni, in visita a Copenaghen il 17-18 settembre 2002, ha sollevato il problema con il ministro danese degli Affari esteri, Bertel Haarder, Presidente del Consiglio. Questi ha promesso di affrontare la questione in seno al Consiglio e così è avvenuto nelle riunioni del gruppo "Affari generali" dell'ottobre e del novembre 2002. Una maggioranza qualificata del Consiglio non ha potuto approvare la risoluzione del Parlamento. Ciononostante, è stato espresso il parere che lo statuto del Mediatore dovesse essere aggiornato alla luce degli sviluppi e dell'attuazione del regolamento n. 1049/2001 sull'accesso ai documenti.

Il Mediatore non ha affrontato il problema nella relazione annuale e ciò è di certo un riflesso del fatto che egli non ha incontrato problemi nelle sue verifiche documentali. Il relatore ritiene che l'articolo 3, paragrafo 2 imponga restrizioni al lavoro del Mediatore e che ciò contrasti con la fiducia in genere dimostrata al Mediatore. La questione dovrebbe essere sollevata nuovamente nella nuova legislatura.

– *Cooperazione tra la commissione per le petizioni e il Mediatore*

Con regolarità ci si appella a una maggiore cooperazione tra la commissione per le petizioni e il Mediatore. Malgrado i loro rapporti siano improntati a fiducia e volontà di cooperazione, bisogna riconoscere che, a parte l'intesa di trasmettersi reciprocamente i dossier – ciò ha portato al trasferimento di sei denunce alla commissione per le petizioni e alla raccomandazione ai denunciati, a proposito di 243 casi, di presentare una petizione – questa cooperazione, in pratica, non è particolarmente significativa. Lo stesso Jacob Söderman, nel presentare la relazione annuale per il 2001, ha avanzato talune proposte specifiche per una più stretta cooperazione, le quali però non sono state tradotte in pratica. Un elemento che è di ostacolo a questa cooperazione è senz'altro la diversità dei metodi di lavoro.

¹ Doc. A5-240/2001.

Nel 1996, il Mediatore ha creato una rete di contatti che abbracciava difensori civici e analoghi organi, ed era intesa, fra le altre cose, ad agevolare la presentazione di denunce non di competenza del Mediatore agli organi degli Stati membri a ciò preposti. La commissione per le petizioni riceve molte petizioni che sono dichiarate irricevibili in quanto sollevano questioni che esulano dal campo di attività dell'UE. La commissione cerca, nei limiti del possibile, di indirizzare gli autori di queste petizioni verso altri organi che possono meglio affrontare il loro caso, in particolare, i difensori civici e le commissioni per le petizioni nazionali. È chiaro che la rete di contatti del Mediatore potrebbe risultare utile anche per la commissione per le petizioni. Bisognerebbe appurare la rilevanza del fatto di avere accesso a questa rete e di creare una simile rete in seno alla commissione per le petizioni.

PROCEDURA

Titolo	Relazione annuale di attività del Mediatore europeo per il 2003		
Riferimenti	2004/2091(INI)		
Base regolamentare	art. 112, par. 1, e art. 195, par. 2		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PETI 28.10.2004		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula			
Pareri non espressi Decisione			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula			
Proposta(e) di risoluzione inclusa(e) nella relazione			
Relatore(i) Nomina	Proinsias De Rossa 17.3.2004		
Relatore(i) sostituito(i)			
Esame in commissione	26.4.2004	1.9.2004	29.9.2004
Approvazione	30.9.2004		
Esito della votazione finale	favorevoli: 13 contrari: 0 astensioni: 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marcin Libicki, Marie Pnyatopoulos-Cassiotou, Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins, Alexandro Batilocchio, Alexandra Dobolyi, Janelly Fourtou, David Hammerstein-Mintz, Roger Helmer, Emmanouil Mavrommatis, Diana Wallis e Rainer Wieland		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marie-Hélène Descamps		
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale			
Deposito – A6	29.10.2004	A6-0030/2004	
Osservazioni			